

## GIURISPRUDENZA

## CORTE COSTITUZIONALE

18 LUGLIO 1989 N. 424 (ord.)

PRESIDENTE: SAJA

REDATTORE: CAIANIELLO

PARTI: LAGANÀ

ORDINE GIORNALISTI CALABRIA

**Ordine dei giornalisti • Iscrizione all'albo dei pubblicisti • Requisiti • Possesso della « regolare retribuzione » • Non postula una valutazione discrezionale degli organi dell'ordine professionale • Manifesta infondatezza della questione.**

*È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 in quanto l'accertamento del requisito della regolare retribuzione richiesto per l'iscrizione all'albo dei pubblicisti non postula una valutazione discrezionale dell'ordine dei giornalisti essendo questo tenuto all'adempimento secondo le comuni regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle normali regole dell'esperienza.*

**Ordine dei giornalisti • Asserita istituzione di un giudice speciale e non di una sezione speciale • Insussistenza • Natura di sezione specializzata dell'organo giuridico istituito • Manifesta infondatezza della questione.**

*È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308 in quanto i collegi integrati competenti a pronunciarsi sui ricorsi avverso le decisioni dell'ordine professionale hanno natura non già di « giudici speciali », bensì di « sezioni specializzate » stante la compenetrazione con gli organi giudiziari ordinari.*

Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato per l'annullamento della decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di rigetto dell'istanza di iscrizione all'albo, elenco pubblicisti, sul presupposto della carenza del requisito della « regolare retribuzione », richiesto dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalisti), il tribunale di Catanzaro — nella composizione integrata dai membri « laici » di cui al comma 3 dell'art. 63 della legge citata (come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308) — ha sollevato d'ufficio questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, della sopra richiamata legge n. 69 del 1963, in riferimento art. 103, comma 1 della Co-

stituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione per la tutela di un interesse legittimo — tale dovendosi intendere a suo avviso la posizione soggettiva dell'aspirante all'iscrizione all'Ordine dei giornalisti — e dell'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308 (che ha sostituito il comma 3 dell'art. 63 della medesima legge professionale), in riferimento all'art. 102, comma 2 della Costituzione, essendosi con la norma da ultimo impugnata istituito un giudice speciale e non una sezione specializzata, ovvero sia un ufficio stabilmente e tabellarmente precostituito secondo le norme dell'ordinamento giudiziario;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto di entrambe le questioni proposte;

considerato che, con riferimento alla prima questione, questa Corte ha già riconosciuto (sentenza n. 284 del 1986) che, secondo la *communis opinio*, in materia di iscrizione agli albi professionali il soggetto è titolare di una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, spettando agli organi all'uopo incaricati il mero accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge;

che, nel caso concreto, l'accertamento del requisito della « regolare retribuzione », richiesto dall'art. 35, comma 1, della legge n. 69 del 1963 per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti, non postula, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di rimessione, una valutazione discrezionale degli organi dell'Ordine professionale, essendo questi invece tenuti all'adempimento secondo le comuni regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle normali regole dell'esperienza;

che, pertanto, la prima questione è manifestamente infondata;

che, quanto alla seconda, questa Corte ha già ritenuto (sentenze n. 108 del 1962 e n. 76 del 1961) che il requisito necessario e sufficiente a differenziare le sezioni specializzate, delle quali l'art. 102, comma 2, della Costituzione consente l'istituzione, dai giudici speciali, colpiti invece dal divieto contenuto nella stessa norma costituzionale, risieda nell'esistenza di un nesso organico ovvero sia di una compenetrazione istituzionale tra la sezione specializzata e gli organi

giudiziari ordinari, requisito questo già desumibile dalla medesima disposizione sopra richiamata, la quale consente quelle sole sezioni specializzate che siano istituite « presso » gli organi giudiziari ordinari;

che, peraltro, come già precisato nelle richiamate sentenze, per la ricorrenza di un siffatto requisito occorre fare riferimento ai caratteri funzionali e strutturali della sezione specializzata, individuati, gli uni, nella prescritta adozione (nel silenzio della legge) del rito civile ordinario, e gli altri nella sottoposizione al potere di sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari ai quali sono collegate, nella presenza indefettibile nel collegio giudicante di magistrati ordinari ed infine nell'attribuzione ad organi della magistratura ordinaria del potere di preposizione alla carica dei membri laici;

che, nella specie, in assenza di norme all'uopo derogatorie e, quindi, in presenza di tutti gli indicati elementi, non può dubitarsi della natura di « sezione specializzata » dell'organo giudicante istituito dalla norma denunciata, la quale è stata d'altra parte emanata per ovviare ad una pronuncia di questa Corte, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della precedente disciplina;

che, pertanto, anche la seconda questione è manifestamente infondata,

Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte Costituzionale;

P.Q.M. — Dichiaro la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalisti) sollevata, in riferimento all'art. 103, comma 1, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiaro la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308 (Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 63, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i Tribunali e la Corte d'Appello) sollevata, in riferimento all'art. 102, comma 2, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con la medesima ordinanza.

## RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Il sistema di impugnazione delle deliberazioni dell'Ordine dei giornalisti, disciplinato dall'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, costituisce ancora una volta oggetto di una questione di legittimità costituzionale, in questo caso con riferimento agli artt. 103, comma 1, e 102, comma 2, della Costituzione.

Per una visione generale di tale sistema, si rinvia a GESSA, *Brevi note intorno ai mezzi di tutela esperibili nell'ambito del contenzioso professionale dei giornalisti*, in *Cons. Stato*, 1970, II, 705.

Per quanto concerne la legittimità della giurisdizione ordinaria in relazione ai provvedimenti relativi all'iscrizione agli Albi professionali, oltre alla sentenza della stessa Corte richiamata a sostegno dell'asserita natura di diritto soggettivo della situazione dedotta in giudizio (Corte Cost. n. 284 del 1986, in *Giur. cost.*, 1986, I, 2290), va posto in rilievo come si manifesti una netta carenza di interventi della Corte Costituzionale in ordine ai meccanismi di impugnazione introdotti nei più recenti ordinamenti professionali (cfr. PROTETTI E.-PROTETTI C., *Giornalisti ed editori nella giurisprudenza*, Milano, 1989, 302).

A tale proposito, sembra rilevante richiamare l'orientamento espresso in Cass., Sez. IV, 16 dicembre 1983 (in *Foro amm.*, 1983, 2379), secondo cui è fuori discussione la giurisdizione del giudice ordinario (nella forma di collegio integrato dai due membri « laici », ex art. 63 legge n. 69/1963) in tema di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti relative alle iscrizioni e cancellazioni dall'Albo, anche nel caso in cui le controversie investano interessi legittimi.

La citata sentenza annullò una decisione del T.A.R. Lazio (14 settembre 1981, n. 678, in *Giur. cost.*, 1982, I, 1759), che si dichiarava competente nella materia della dichiarazione dello *status* di giornalista e facoltato, come giudice amministrativo, a « disapplicare » i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine. Sotto tale profilo, la Cassazione (Sez. Un., 25 novembre 1981, n. 6252, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 642) aveva invece espressamente escluso che il giudice

ordinario potesse esercitare il potere di disapplicazione nei confronti di provvedimenti di iscrizione all'Albo dei giornalisti.

Relativamente a profili specifici del sistema di impugnazione, si richiama poi l'orientamento del Consiglio di Stato (A.G., 10 aprile 1969, n. 207, in *Cons. Stato*, 1970, I, 1214), secondo cui la previsione dell'azione giudiziaria non esclude la proponibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine.

La stessa decisione rileva per un altro punto, toccato dall'ordinanza annotata. Relativamente al giudizio del Consiglio dell'Ordine sui requisiti (ex art. 35, legge n. 69/19637 per l'iscrizione al registro dei pubblicisti, mentre in ordine alla « regolare retribuzione » la Corte ritiene applicabili canoni di comune esperienza ad un giudizio privo di discrezionalità (e in materia non constano precedenti giurisprudenziali), il Consiglio di Stato ha affermato la discrezionalità e presuntività di tale giudizio riferito alla valutazione della « non occasionalità » dell'attività pubblicistica.

Per quanto infine attiene alla natura del Consiglio misto istituito dall'art. 63, legge n. 69/1963, oltre alla sentenza della Corte Costituzionale presupposto della riforma effettuata dall'art. 2, legge 10 giugno 1969, n. 308 (21-23 marzo 1968, n. 11, in *Giur. cost.*, 1968, 311), si rinvia al commento di GESSA (*Disciplina della professione giornalistica, collegi giudicanti misti e questioni di costituzionalità*, in questa *Rivista*, 1986, 910) all'ordinanza di remissione alla Corte di una questione di legittimità dell'art. 63 (Trib. Milano 12 maggio 1986, *ibidem*, 909); la Corte, peraltro, ha recentemente dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, relativamente all'integrazione con i due membri « laici » del collegio giudicante delle sanzioni disciplinari inflitte al giornalista (Ordinanza 13 dicembre 1988, n. 1096, in questa *Rivista*, 1989, 429).

G.V.